12. Permessi elettorali in relazione alle operazioni di voto

12.1 Normativa di riferimento

L'art. n. 119 del D.P.R. n. 361/57, modificato dall'art. 11 della legge n.53/90 e dall'art. 1 della legge n. 69/92, riconosce ai dipendenti pubblici e privati, in occasione delle elezioni politiche nazionali, europee, locali e delle consultazioni referendarie, il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto e scrutinio. *L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti*[27].

12.2 Destinatari dei Permessi Elettorali

Sono destinatari dei permessi in parola i lavoratori chiamati a partecipare alle operazioni elettorali in qualità di: presidente, vicepresidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, di gruppo di partiti e di comitato promotore di referendum, componente degli uffici centrali elettorali (nei comuni con popolazione superiore a 15.000).

12.3 Permessi elettorali (codice giustificativo "EP")

Per ogni giorno lavorativo compreso nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, spetta la normale retribuzione. Qualora l'attività presso il seggio copra una sola parte della giornata lavorativa, il lavoratore investito di funzioni elettorali potrà legittimamente assentarsi per l'intera giornata a titolo di permesso elettorale[28].

12.4 Riposi compensativi (codice giustificativo "RS")

Per ogni giorno festivo (ad esempio, la domenica - RI -) *o non lavorativo* (ad esempio il sabato - LL -) compreso nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, spetta un giorno di riposo compensativo. Tali riposi devono essere fruiti senza soluzione di continuità, quindi immediatamente dopo la conclusione delle operazioni elettorali.
Se il riposo compensativo coincide con una giornata di Festività Infrasettimanale, tale riposo sarà goduto nella prima giornata lavorativa immediatamente successiva.

27 Art. 11 Legge n. 53/1990 modificato dalla Legge 69/1992.
28 Corte di Cassazione, Sentenza n. 11830 del 19 settembre 2001

Di seguito è riportata una tabella esemplificativa relativa alla spettanza dei riposi compensativi

	Sabato (LL)	Domenica (RI)	Lunedì (GL)	Martedì (GL)	Mercoledì (GL)
Operazioni di scrutinio si concludono **non oltre** le 24 della domenica	**Permesso Elettorale (EP)**	**Permesso Elettorale (EP)**	**Riposo compensativo**	**Riposo compensativo**	
Operazioni di scrutinio si concludono **oltre** le 24 della domenica	**Permesso Elettorale (EP)**	**Permesso Elettorale (EP)**	**Permesso Elettorale (EP)**	**Riposo compensativo**	**Riposo compensativo**

12.5 Prestazioni lavorative in giornate coincidenti con le operazioni elettorali

Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata ad attività lavorativa, non è consentito all'Azienda richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

12.6 Permessi Elettorali e giornate di sospensione per Contratto di Solidarietà

Nel caso di coincidenza tra la giornata di prevista sospensione per solidarietà e la giornata in cui si svolge attività presso i seggi elettorali, prevarrà il titolo di assenza "Permesso Elettorale" (EP).
Nel caso di coincidenza tra la giornata di prevista sospensione per solidarietà e la giornata di riposo compensativo maturata dal lavoratore, prevarrà il titolo di assenza "Riposo compensativo" (RS).
Nei predetti casi non è previsto il differimento della programmata giornata di solidarietà.

12.8 Previsioni specifiche per il personale inserito in archi di turnazione

I lavoratori "turnisti" chiamati a partecipare alle operazioni elettorali nelle giornate di sabato e domenica dovranno essere inseriti in turni compresi tra il lunedì ed il venerdì, compatibilmente con l'orario di svolgimento delle operazioni di allestimento dei seggi.
Se una giornata di Riposo Compensativo coincide con una giornata di Libero Lavorativo (LL), la giornata di Riposo Compensativo dovrà essere fruita a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di Libero Lavorativo.
Se una giornata di Riposo Compensativo coincide con una giornata di Riposo Settimanale (RI), la giornata di Riposo Compensativo dovrà essere fruita a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di Riposo Settimanale.
Nel caso di Festività Infrasettimanale coincidente con la giornata di Riposo Compensativo, tale riposo sarà goduto nella prima giornata lavorativa immediatamente successiva.

12.9 Documentazione relativa all'assolvimento della funzione elettorale

I lavoratori interessati dovranno presentare preventivamente una richiesta di permesso elettorale e, al rientro in servizio, una dichiarazione del Presidente di seggio con il timbro della sezione e l'indicazione delle giornate di effettiva presenza presso il seggio nonché dell'orario di inizio e di chiusura delle operazioni elettorali; per i lavoratori che assolvono l'incarico di Presidente tale attestazione dovrà essere vistata dal vice Presidente.

12.10 Permessi per esercizio del voto in Comuni diversi dalla sede di lavoro

La legge non prevede alcun tipo di permesso a carico del Datore di Lavoro per i lavoratori che, per esercitare il diritto di voto, si devono recare a votare in un comune diverso da quello in cui prestano la loro attività; tali lavoratori potranno quindi chiedere di assentarsi dal servizio solo con permessi a proprio carico (ferie, permessi individuali retribuiti).

13.Permessi per rendere testimonianza in giudizio

Rendere testimonianza in un processo rappresenta un preciso dovere civico: il Codice di procedura civile, che si occupa della prova testimoniale, prevede addirittura l'accompagnamento coattivo del teste che non si presenti in giudizio.

In generale, il datore di lavoro ha quindi il dovere di lasciare che il lavoratore adempia un tale dovere civico; non è però obbligato a computare le ore di assenza nella retribuzione a meno che ciò non sia previsto dal CCNL di riferimento.

Ai dipendenti chiamati a prestare testimonianza in giudizio sarà concesso un permesso di norma non retribuito.

Il lavoratore dovrà richiedere di effettuare l'assenza con congruo anticipo rispetto alla stessa ed esibire idonea documentazione a supporto della richiesta.
In alcuni casi - compreso il caso di citazione in giudizio ad opera di terzi (anche attinente al rapporto di lavoro) - l'assenza dal servizio dovrà essere giustificata dal lavoratore con ferie o, d'accordo con l'azienda, con permessi retribuiti individuali.

14. Permesso per giustificati motivi

14.1 Fonti

- Art.32, comma, 3 CCNL TLC 1 febbraio 2013

14.2 Modalità di fruizione

L'Azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata per giustificati motivi. I permessi non saranno retribuiti e non sono considerati validi agli effetti dell'anzianità di servizio prestato. Tali permessi non sono computabili in conto ferie annuali.

Il dipendente dovrà fare domanda con congruo anticipo rispetto all'esigenza manifestata, l'azienda potrà richiedere al dipendente, a fronte di specifiche situazioni, la produzione di idonea documentazione a supporto della richiesta.

La concessione gestionale di tali permessi è ammissibile solo ed esclusivamente dopo l'esaurimento di tutti altri titoli di assenza retribuiti a carico del lavoratore (ferie, *ex* festività e così via).

15.Cure termali (MI, MC, MT questo da utilizzare solo per invalidi)

15.1 Fonti

- D.lg.463/83 convertito in Legge 638/83;
- Legge 412/91, art. 16, comma 5;
- Decreto Ministeriale 12 agosto 1992;
- Decreto Ministeriale 15 dicembre 1994;
- Decreto Ministeriale 20 marzo 1998;
- Decreto Ministeriale 22 marzo 2001;
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2005;
- Decreto Ministeriale 14 dicembre 2006;
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 2007;
- Decreto Ministeriale 23 dicembre 2008;
- Circolare INPS 27 marzo 1991 n. 85;
- Circolare INPS 18 dicembre 1992 n.287;
- Circolare INPS 15 giugno 1998 n.127

15.2 Modalità di fruizione

I lavoratori possono sottoporsi a cure termali per trattamenti preventivi giustificando le relative assenze con titolo a proprio carico (a titolo esemplificativo ferie o *ex* festività) o eventualmente anche non retribuite.

La legge[29] ha stabilito che i periodi dedicati alle prestazioni idrotermali possono essere fruiti dai lavoratori dipendenti in periodi *extra* feriali con trattamento di malattia (indennizzato dall'INPS solo nel caso degli operai), esclusivamente al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

- la patologia per cui è necessaria l'effettuazione delle cure termali rientra tra quelle individuate con Decreto del Ministero della Salute[30];

[29] Legge 412/1991, art.16, comma 5.
[30] Il Ministero della Salute annualmente provvede all'aggiornamento delle patologie con apposito decreto. L'attuale decreto in vigore, quello del 23 dicembre 2008, conferma fino al 31 dicembre 2009, le patologie individuate dall'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. La prima indicazione è del DM 15 Dicembre 1994. [34] Circolare INPS n.287 del 18 dicembre 1992 [35] Legge 638/1983, art.13